



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 333 DEL 13 APR 2012

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013, Misura 2.1.4 - Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto – prima annualità 2012.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n. 4 ed è stata sottoposta per le funzioni di coordinamento al Direttore di Area. Attesta, altresì, di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

L'Istruttore

Il Direttore di Area
Area II

Il Direttore del Servizio
Condizionalità e Territorio


Isernia, 13 APR 2012

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____


L'Istruttore

Il Direttore del Servizio
Ragioneria Generale


ALLEGATI	<input checked="" type="checkbox"/>	N. <u>6</u>
	<input type="checkbox"/>	

Atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul Sito Web



Il Direttore



**IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITA' DI GESTIONE DEL P.S.R. MOLISE**

- VISTO** il D.L. del 30/03/2001, n. 165;
- VISTA** la L.R. del 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del Molise del 21/07/97, n. 2868 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sopra citato, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009 e 482/2009 dell'8 giugno 2009, nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che detta disposizioni in merito alle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale di cui al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- VISTI** i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;
- VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Molise relativo al periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla Decisione C(2010)1226 del 4 marzo 2010 dalla Commissione Europea;
- VISTA** la lettera prot. n. 1207146 dell' 11 novembre 2011, con la quale la Direzione Generale dell'Agricoltura (DG AGR) della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione di alcune modifiche del PSR Molise 2007/2013, tra cui quelle inerenti l'aumento dei premi unitari da riconoscere ai beneficiari della Misura 2.1.4;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53, che definisce gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 29 giugno 2010, n. 534, con la quale sono indicate, tra l'altro, le procedure di attuazione del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR del Molise 2007/2013 – Misura 2.1.4;
- RICHIAMATO** l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del PSR;
- RILEVATO** che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal PSR 2007-2013 rientrano la predisposizione e l'emanazione dei bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;
- CONSIDERATO** che la spesa relativa alle domande presentate ai sensi dei Bandi precedentemente emanati per la Misura 2.1.4 comporta un impegno finanziario a carico del PSR Molise 2007/2013 limitato a fronte delle notevoli risorse economiche previste;
- CONSIDERATO**, altresì, che per il conseguimento degli obiettivi agro ambientali e di spesa prefissati dal PSR Molise 2007-2013 occorre favorire la diffusione degli interventi agro-ambientali previsti dalla Misura 2.1.4;
- VALUTATO** che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra citati, anche per la campagna 2012 sia necessario procedere ad emanare un bando pubblico per la presentazione della domanda di aiuto da parte delle imprese agricole interessate a partecipare ai programmi agroambientali relativi a tutte le Azioni della Misura 2.1.4;
- ATTESO** che, con Circolare n. 4 del 2 marzo 2012, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata AGEA), ha comunicato le istruzioni applicative generali per le domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012, fissando le modalità e i termini ultimi per la presentazione anche delle domande di pagamento per la Misura in oggetto;

ATTESO, altresì che, con Circolare prot. n. DRSU.2011.184 del 19 gennaio 2011, AGEA ha raccomandato l'inserimento in tutti gli atti adottati in materia di Sviluppo Rurale della "clausola compromissoria" in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 4 dicembre 2008 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

TENUTO CONTO del fatto che, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., gli impegni agro-ambientali assunti a partire dal 2012 vanno assoggettati ad una clausola di revisione in forza della quale, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento relativo al nuovo periodo di programmazione 2014/2020, possono essere applicate variazioni dell'importo del premio e/o degli impegni attualmente vigenti;

ESAMINATI gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, inerenti, rispettivamente, le Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Misura 2.1.4;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza;


D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Bando di attuazione della Misura 2.1.4 – Azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del PSR Molise 2007-2013 – Campagna 2012, costituito dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i quali sono fatti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la dotazione di risorse pubbliche necessaria a copertura finanziaria delle erogazioni conseguenti alle domande di aiuto - pagamento di che trattasi sono espressamente previste dal Piano Finanziario del P.S.R. Molise 2007-2013 e coerenti con i flussi finanziari individuati dalle procedure elaborate dall'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);
4. ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di aiuto - pagamento presentate ai sensi del presente atto può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando la procedura disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati;
5. in attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti;
6. di demandare alla Struttura regionale competente all'attuazione della misura 2.1.4. del P.S.R. Molise 2007-13, individuata con la nota direttoriale n. 15478/10 del 10.03.2010, gli adempimenti necessari ai fini della predisposizione del Portale SIAN per l'inoltro informatico delle domande di cui ai precedenti punti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURM e nella pagina Web della Regione Molise.


Campobasso li 13 APR 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione del P.S.R. Molise
Dott. Antonio FRANCIONI



Campobasso, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio Francioni



La presente copia è conforme all'originale, composto da n. _____ fogli, che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, li 13 APR 2012

IL DIRETTORE DI
Servizio Supporto al Direttore Generale

Servizio Supporto al Direttore Generale

Il Funzionario

Avv. Luigi Sabelli



ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE
Direzione Generale della Giunta
AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 1-APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DELL'AGRICOLTURA
INTEGRATA

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI	11
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	11
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	12
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Azione 1 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/02013 è finalizzata alla tutela dell’ambiente naturale e all’incremento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, attraverso la diffusione di pratiche produttive sostenibili caratterizzate da un basso utilizzo di prodotti chimici di sintesi e da un basso impatto ambientale.

Gli obiettivi operativi dell’Azione sono:

1. Incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole utilizzate che utilizzano tecniche di produzione integrata, al fine di migliorare la qualità dell’acqua, dell’aria della biodiversità e di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici;
2. la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili;
3. la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell’impatto delle pratiche agricole sull’agro-ecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati e del mantenimento di forme idonee di avvicendamento colturale;
4. la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde attraverso la riduzione dei quantitativi di input chimici.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento 1698/2005 e successive modifiche.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell’azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

DPI: Disciplinare di Produzione Integrata approvato dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise con determinazioni dirigenziali del 12 gennaio 2011 n. 1 (tecniche agronomiche) e n. 2 (difesa integrata), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1 febbraio 2011, n. 2.

Registro aziendale delle Operazioni: registro, contenente le schede riepilogative delle operazioni aziendali, del piano di fertilizzazione annuale e delle schede per l'inventario della consistenza iniziale e delle variazioni di magazzino dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, in cui il beneficiario è tenuto ad annotare tutti gli interventi relativi all'intero ciclo produttivo di tutte le colture praticate in aziendale ed in particolare le operazioni oggetto di impegno volontario così come previsto nel DPI di riferimento. Il Registro delle Operazioni è rilasciato da un Organismo terzo autorizzato dalla Regione a svolgere attività di controllo, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 31 del 6 novembre 2002.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve

necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'Azione A1 "Agricoltura Integrata" di cui al presente bando trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macro-area A – Poli Urbani. Sono stabilite, comunque, priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale;
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura;
- Aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

Ai fini del presente Bando sono ammesse a beneficiare dei premi solo le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale, elencate nella tabella sotto riportata:

Colture arboree	Colture cerealicole	Colture industriali	Colture orticole
vite, olivo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, melo, pero,	frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, farro, triticale,	barbabietola da zucchero, pomodoro	patata, peperone, porro, asparago, sedano, spinacio, zucchini,

actinidia	mais, sorgo		insalate, basilico, prezzemolo, rucola, cipolla, aglio, finocchio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rapa, carciofo, melone, cocomero
-----------	-------------	--	---

L'ammissibilità al sostegno è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali volontari descritti nei DPI di riferimento, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura;
- legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi di precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 1: "Applicazione delle tecniche dell'Agricoltura Integrata", approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53;
- possesso di una SAU aziendale pari o superiore a 2 Ha;
- possesso del registro aziendale delle operazioni, comprensivo delle schede di magazzino e del piano di fertilizzazione annuale;
- possesso del risultato delle analisi dei terreni riferite al primo anno dell'impegno;
- possesso della certificazione relativa alla taratura delle macchine irroratrici aggiornata in funzione dell'avvio dell'impegno.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano per un periodo di 5 anni ad attuare tecniche di agricoltura integrata su tutta la SAU-aziendale, secondo quanto definito nei Disciplinari di Produzione Integrata (D.P.I.), costituiti dalle norme tecniche applicative approvate dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise con determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2011 n. 1 (tecniche agronomiche) e determinazione dirigenziale n. 6 del 12 marzo 2012 (difesa integrata), rispettivamente pubblicati sul BURM del 1 febbraio 2011, n. 2 e del 31 marzo 2012, n. 7;

Il periodo di impegno previsto è di 5 anni; il sostegno è calcolato in maniera diversificata per le diverse colture oggetto dei D.P.I. sulla base del diverso impatto che l'agricoltura integrata ha sulla riduzione del reddito aziendale.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei D.P.I. che entreranno in vigore durante il periodo di impegno; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione, le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di cui si tratta in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

Nel caso di approvazione di D.P.I. riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Oltre alle prescrizioni previste nei D.P.I. il beneficiario deve rispettare gli impegni connessi con il regime di condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come stabiliti dai relativi provvedimenti nazionali e regionali di attuazione in vigore durante il periodo di 5 anni sopra citato.

Il beneficiario si impegna alla corretta tenuta del registro (compilazione del Registro delle Operazioni e conservazione dei documenti giustificativi di spesa), ad una manutenzione annuale delle macchine irroratrici, a predisporre un piano di fertilizzazione redatto sulla base delle esigenze nutrizionali delle colture, della riduzione del quantitativo di fertilizzanti apportabili (per l'Azoto tale riduzione deve essere pari a non meno del 30%) e della limitazione delle epoche di distribuzione, nonché ad effettuare l'analisi del terreno al 5° anno del periodo di impegno.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione e determinati dai D.P.I. hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale, incluse le superfici coltivate con colture non oggetto di premio.

Le particelle catastali oggetto dell'impegno iniziale non possono essere sostituite nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti; nel caso di ampliamento delle superfici aziendali non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, pur sussistendo l'estensione degli obblighi assunti anche alle nuove superfici acquisite.

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **15 maggio 2012** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2012**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito dei precedenti Bandi relativi alla medesima Azione 1, rispetto alla somma complessiva di €. 11.500.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 1. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato nella seguente tabella:

COLTURE	Importo max (euro/ha)
VITE	460
OLIVO	250
FRUTTICOLE - VIVAISMO	500
CEREALI	200
BIETOLA	250
POMODORO DA INDUSTRIA	400
ORTIVE	360

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise (versione agosto 2011), si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'applicazione degli impegni dell'agricoltura integrata. Tale analisi è stata effettuata sui diversi gruppi colturali ed ha prodotto il dimensionamento dell'aiuto, che risulta diversificato a seconda della coltura coltivata.

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

Gli importi complessivi per azienda che non superano 30.000,00 Euro saranno corrisposti per intero, mentre per i pagamenti che superano tale somma sarà effettuata una riduzione del 50% calcolata sull'eccedenza.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre Azioni facenti parte della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise.

Per le superfici coltivate ad ortofrutticoli di agricoltori soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui il Programma Operativo dell'OP preveda l'erogazione di premi per le pratiche di lotta integrata, la misura 2.1.4 del PSR non interviene. Il campo di intervento della misura sarà quindi limitato all'erogazione dei premi per altre coltivazioni, non ortofrutticole, praticate dall'Azienda e ammissibili al sostegno.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale	20
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	15
3	aziende con superficie ricadente prevalentemente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	25
4	aziende con superficie ricadente prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).	20

5	Aziende che coltivano le colture di seguito indicate e che le stesse interessano almeno il 10% delle coltivazioni aziendali e comunque investano una superficie minima di ha 1.00.00:	Cereali	1
		Arboree	3
		Industriali (bietola e/o pomodoro)	6
		orticole	10

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante).

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento CE 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. In particolare dovranno essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli il Registro delle Operazioni, nonché l'ulteriore documentazione amministrativo-contabile e fiscale che il beneficiario è tenuto a conservare ed aggiornare. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n.30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; ai fini del riconoscimento del sostegno il subentrante deve comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento anche solo di parte della superficie aziendale, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale sulle rispettive superfici; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE

Direzione Generale della Giunta

AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2- INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	6
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’	6
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	7
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	10
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	12
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	12
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’azione 2 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013, è finalizzata all’introduzione ed al mantenimento di tecniche di agricoltura biologica da parte di aziende agricole e zootecniche conformi al regolamento (CE) n. 834/07 e s.m.i., per le quali è previsto il pagamento di un premio agroambientale mirato a compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall’adesione all’Azione.

L’introduzione e il mantenimento dell’agricoltura biologica persegue come obiettivi prioritari i seguenti:

- la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell’impatto delle pratiche agricole sull’agroecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati;
- la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mediante una diminuzione dell’impatto delle pratiche agricole sulla qualità dei corpi idrici dovuta alla selezione e la riduzione dei quantitativi di input chimici;
- la tutela del territorio – riduzione del rischio di erosione, mediante il miglioramento delle condizioni fisiche del terreno (struttura) a seguito del miglioramento del tenore di sostanza organica e degli elementi minerali, dovuta ai metodi di produzione adottati.

In subordine, l’Azione 2 fornisce anche un contributo al conseguimento degli ulteriori obiettivi ambientali di seguito indicati:

- riduzione dei gas serra, correlato al contenimento della meccanizzazione ed al minor impiego di prodotti chimici di sintesi;
- risparmio idrico, attraverso la corresponsione di volumi di adacquamento ottimizzati in funzione delle esigenze colturali, della preferenza accordata alle tecniche di microirrigazione ed irrigazione localizzata ed all’avvicendamento colturale basato sulla presenza di colture non irrigue con un correlato minor prelievo annuale di risorse idriche irrigue a livello di azienda;
- miglioramento del paesaggio; l’introduzione o il mantenimento dell’agricoltura biologica contribuisce, infatti, alla diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale tradizionale.

A questi si aggiungono due obiettivi specifici:

1. Incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole utilizzate che utilizzano tecniche di produzione biologica, al fine di migliorare la qualità dell’acqua, dell’aria della biodiversità e di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici;

2. Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili e l'incremento di superfici ad inerbimento permanente per l'allevamento con pratiche biologiche.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all'articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento 1698/2005 e successive modifiche.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell'ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i., in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento CE 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento CE 1200/2009, complessiva dell'azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

DPI: Disciplinare di Produzione Integrata approvato dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise con determinazioni dirigenziali del 12 gennaio 2011 n. 1 (tecniche agronomiche) e n. 2 (difesa integrata), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1 febbraio 2011, n. 2.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1,

del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'introduzione e/o il mantenimento dell'agricoltura biologica può essere adottata su tutto il territorio regionale, con esclusione della macroarea A – Poli Urbani.

Si stabilisce una priorità per le zone agricole ricadenti nelle seguenti aree:

1. Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
2. Zone di Protezione Speciali (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
4. Ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
5. Aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi e Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A, ramo agricoltura;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi dei precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 2 "Introduzione o Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 22/04/2009, n. 91, del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- possesso, all'atto della presentazione della domanda, di una superficie aziendale minima da assoggettare agli impegni ed obblighi previsti dal presente Bando, differenziata in relazione agli ordinamenti produttivi aziendali, come di seguito definiti:
 - esclusivamente colture arboree specializzate: almeno 1 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture orticole e pomodori da industria: almeno 2 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture cerealicole e bieticole: almeno 3 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture foraggere: almeno 5 Ha di SAU;
 - ordinamenti produttivi misti di colture ammesse: almeno 2,50 Ha di SAU.

Gli operatori biologici che effettuano produzioni ai sensi del Reg. (CEE) n. 1804/1999 e s.m.i. (prodotti zootecnici biologici) devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- superficie minima foraggera, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna, non inferiore a 5 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dalla vigente normativa;
- costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale" come previsto dal DPR n. 503 dell'1 dicembre 1999;

- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53;
- possesso della certificazione relativa alla taratura delle macchine irroratrici aggiornata in funzione dell'avvio dell'impegno;
- possesso dell'iscrizione, all'atto della domanda, all'elenco regionale degli operatori biologici redatto dalla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 220/95; sono considerate iscritte tutte le imprese agricole che hanno presentato la notifica di cui al D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 220 e sono stati riconosciuti idonei da un Organismo di Controllo autorizzato precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto;
- possesso dell'attestato di conformità o di idoneità rilasciato da un Organismo di Controllo riconosciuto.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agro ambientali pluriennali per gli imprenditori agricoli che adottano sulla intera SAU-aziendale il metodo di produzione biologica, conforme a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i., garantendo altresì il rispetto degli impegni e degli obblighi definiti nel presente Bando.

L'Azione si articola in 2 sottoazioni:

1. Introduzione – aziende al primo quinquennio nella pratica biologica approvata e aziende che già adottano tale pratica senza aver beneficiato di compensazioni in precedenza;
2. Mantenimento – aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 e del Reg. (CEE) n. 1257/99.

Per poter beneficiare degli aiuti della presente Azione i richiedenti devono assumere e rispettare per un periodo di cinque anni e sull'intera SAU-aziendale e/o l'intero allevamento animale l'impegno a garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/2007; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

E' inoltre richiesto il rispetto degli ulteriori adempimenti tecnici sotto elencati, secondo le modalità riportate dai disciplinari di produzione integrata adottati dalla Regione Molise per l'attuazione della Misura 214 – Azione 1 (Agricoltura Integrata) del PSR 2007-2013 e in vigore durante il periodo di impegno:

- 1) Gestione del suolo finalizzata a ridurre i rischi di erosione.

- 2) Irrigazione mirata ad una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e ad un miglioramento della sua qualità.
- 3) Controllo delle macchine per la distribuzione di fitofarmaci.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la SAU aziendale, incluse le superfici coltivate con colture non oggetto di premio.

Le particelle catastali oggetto dell'impegno iniziale non possono essere sostituite nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Nel caso di ampliamento delle superfici aziendali non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, pur mantenendo gli obblighi di conduzione in biologico sull'intera SAU aziendale; viene fatto salva l'acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **15 maggio 2012** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2012**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito dei precedenti Bandi relativi alla medesima Azione 2, rispetto alla somma complessiva di €. 5.000.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 2; essi vengono erogati annualmente e sono accordati secondo gli importi differenziati attribuiti per la Introduzione o per il Mantenimento.

La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato dalla seguente tabella:

COLTURE	“Introduzione” Importo max (euro/ha)	“Mantenimento” Importo max (euro/ha)
Vite	888	800
Olivo	600	500
Frutticole - Vivaismo	888	800
Cereali	270	250
Bietola	385	300
Pomodoro da industria	600	500
Ortive	600	500
Foraggiere	198	160

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

Gli importi complessivi per azienda che non superano 30.000,00 Euro saranno corrisposti per intero, per i pagamenti che superano tale somma sarà effettuata una riduzione del 50% calcolata sull'eccedenza.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 “Pagamenti Agroambientali” del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti e comunque nel rispetto dei massimali fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i..

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente:

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale	6
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	3
3	aziende con superficie ricadente prevalentemente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	7
4	aziende con superficie ricadente prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).	4
5	Aziende che coltivano le colture di seguito indicate purché le stesse interessino almeno il 10% delle coltivazioni aziendali e comunque investano una superficie minima di ha 1.00.00: I punteggi non sono cumulabili e viene attribuito quello relativo alla coltura che dà diritto al punteggio maggiore.	
	Cereali	1
	Arboree	3
	Industriali (bietola e/o pomodoro)	6
	Orticole	10

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento CE 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l’accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall’amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l’accertato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; ai fini del riconoscimento del sostegno il subentrante deve comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento anche solo di parte della superficie aziendale, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale sulle rispettive superfici; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizione della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti;

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE
Direzione Generale della Giunta
AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 3 - CONSERVAZIONE DI RISORSE PAESAGGISTICHE ED
AMBIENTALI

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	10
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	10
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	11
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	12
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	12
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	12
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI	13

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Con l’Azione 3 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 si intende promuovere l’attuazione di interventi finalizzati al recupero o alla conservazione dell’identità dei paesaggi e/o delle risorse ambientali.

Più in particolare, gli obiettivi operativi perseguiti dall’Azione 3 sono:

1. incremento del numero di aziende e delle superfici agricole che cessano un’utilizzazione agricola a favore di usi funzionali al recupero o alla conservazione di elementi identitari del paesaggio rurale regionale e alla tutela delle risorse naturali.
2. la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale, attraverso la conservazione, il miglioramento e l’interconnessione di habitat naturali, nonché l’incremento di aree rifugio per l’alimentazione della fauna;
3. la tutela del territorio, attraverso il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio agrario e la riduzione del rischio di erosione per effetto della sottrazione di terreni alla coltivazione agricola.

Per il raggiungimento degli obiettivi operativi sopra descritti, l’Azione si articola in 3 Interventi, mirati a specifici vantaggi ambientali; in particolare gli Interventi sono:

- Intervento a): "Frammentazione dell’uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici";
- Intervento b): "Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica";
- Intervento c): "Colture per l’alimentazione della fauna selvatica".

Con il presente Bando sono attivati solo gli Interventi b) e c).

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell'ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell'azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve

necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'Azione 3 "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali" trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macro-area "A" – Poli Urbani. Sono stabiliti, comunque, ambiti di attuazione differenziati relativamente ai due Interventi attivati (dei tre previsti dall'Azione), che sono quelli appresso specificati.

- **Intervento b): Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica:** tale intervento è attuabile esclusivamente nelle seguenti aree:
 - SIC e ZPS individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale
 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- **Intervento c): Colture per l'alimentazione della fauna selvatica:** questo Intervento è limitato alle zone di protezione faunistica interdette all'esercizio della caccia, site esclusivamente nelle seguenti aree:
 - SIC e ZPS individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale
 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Direttiva nitrati".

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno;

- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi di precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 3 "Conservazione di risorse paesaggistiche ed ambientali", approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53.
- I terreni oggetto di impegno devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere ricompresi all'interno della SAU aziendale e non essere coltivati ad oliveto, a pascolo o prato permanente;
 - devono essere stati coltivati ininterrottamente a partire dalla campagna agraria 2006-2007. Si considerano come coltivati i terreni posti a riposo per normale rotazione colturale.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano per un periodo di 5 anni ad attuare pratiche volte a recuperare o conservare l'identità dei paesaggi e/o le risorse ambientali.

Per perseguire gli obiettivi specifici sono attivati con il presente Bando due dei tre Interventi previsti dall'Azione, in relazione a ciascuno dei quali sono stabiliti specifici impegni; di seguito sono riportate le descrizioni delle tipologie di intervento attivate e dei relativi impegni. Per l'Intervento a): "Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici", in quanto tipologia subordinata all'attuazione della Misura 2.1.6, è prevista l'attivazione con uno specifico Bando.

Intervento b): Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica. I vantaggi ambientali perseguiti consistono nel limitare lo scorrimento superficiale delle acque mediante la costituzione ed il mantenimento di fasce tampone lungo le linee di deflusso con specie erbacee ad elevata capacità drenante ed assorbente. Tale azione, inoltre, risulta efficace per ridurre la movimentazione nel reticolo idrografico (fossi, scoline e corsi d'acqua) dei composti organici ed inorganici lisciviabili che contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque, oltre che a ridurre l'erosione superficiale.

L'intervento prevede la sospensione di ogni pratica agricola su superfici ordinariamente utilizzate a scopo produttivo con la creazione di una fascia tampone, mantenuta con una copertura vegetale del terreno permanente e costituita da idonee specie erbacee, anche spontanee, per un'ampiezza di:

- 10 metri dal bordo di scoline e fossi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante;
- 20 metri dal bordo di corsi d'acqua non significativi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante;
- 30 metri dal bordo di corsi d'acqua significativi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante.

Il beneficiario si impegna a gestire il cotico erboso mediante:

- sfalci periodici annuali da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio;
- eventuali irrigazioni di soccorso nel periodo di impianto,
- semine per integrare il cotico laddove insufficiente.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a non effettuare nella fascia tampone:

- concimazioni;
- trattamenti fitosanitari;
- diserbi chimici;
- lavorazioni del terreno;
- pascolamenti.

Intervento c): Colture per l'alimentazione della fauna selvatica. Con questo Intervento si intende favorire la diversità biologica, fornendo alla fauna selvatica risorse alimentari e tutelando la qualità delle acque mediante la riduzione dell'uso di composti azotati e fosfatici; in particolare è oggetto del sostegno la creazione di zone di alimentazione per la fauna selvatica, attuabile attraverso due distinte tipologie:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica fino al 30 settembre di ogni anno, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento). Al fine di favorire la diversità ambientale

e paesaggistica la superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda anche non accorpata; ogni singolo appezzamento non può essere superiore a 2 ha e non inferiore a 0,20 ha;

2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggere, cereali ecc.) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri.

In entrambi i casi, ferma restando la superficie totale oggetto dell'intervento per tutto il periodo di durata dell'impegno (5 anni), nell'ambito della medesima azienda possono essere interessate particelle diverse.

Per l'adesione al presente Intervento, il beneficiario deve impegnarsi, sui terreni oggetto di impegno, a non effettuare:

- diserbi chimici;
- concimazioni;
- pascolamenti.

Tutti gli impegni previsti dai due Interventi attivati hanno una durata di 5 anni consecutivi; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **15 maggio 2012** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2012**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 3, rispetto alla somma complessiva di €. 1.500.000,00, stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare esclusivamente il mancato reddito derivante dalla destinazione a fini non produttivi dei terreni agricoli interessati in conseguenza dell'adesione alla presente Azione; sono, pertanto, esclusi gli eventuali costi sostenuti per la realizzazione o l'incremento degli elementi paesaggistici e/o ambientali.

La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno; i pagamenti unitari sono quelli riportati nella sotto indicata tabella:

ZONA ALTIMETRICA	PREMIO UNITARIO €/Ha/anno
Pianura	285,00
Collina	211,00
Montagna	102,00

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall’Azione 1 della Misura 2.1.4 “Pagamenti Agroambientali” del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l’aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti e comunque nel rispetto dei massimali fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i..

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente:

Interventi	Criteri di selezione		punti
Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3 intervento “b”)	3	Interventi ricadenti prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto Idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico)	30
Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3 intervento “c”)	4	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	20
	5	% di superfici interessate dagli investimenti non produttivi su superficie totale aziendale:	
		Da 0% a 5 %	5
Da 6% a 10 %	10		
> 10 %	15		

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

Tutte le domande presentate ai sensi della presente Azione, a prescindere dalla tipologia di Intervento, saranno inserite in una graduatoria unica, sulla base del punteggio complessivamente posseduto.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento CE 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dalle Misure si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento anche solo di parte della superficie aziendale, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale sulle rispettive superfici; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE

Direzione Generale della Giunta

AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 4- INERBIMENTO DI SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE NELLE
SUPERFICI CON PENDENZA SUPERIORE AL 20 %**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI	10
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	11
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	11
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Azione 4 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 è finalizzata alla introduzione di pratiche agricole utili a limitare il fenomeno dell’erosione superficiale a cui vanno incontro i terreni agricoli caratterizzati da condizioni orografiche e pedo-climatiche che favoriscono il dissesto idrogeologico.

L’obiettivo operativo perseguito dall’Azione è rappresentato dalla tutela del territorio, mediante la riduzione dell’erosione superficiale del suolo per effetto della presenza di una copertura vegetale nelle condizioni di maggiore rischio.

Tale obiettivo viene realizzato attraverso interventi riconducibili a Tipologie di impegno differenziate sulla base del tipo di coltura presente sulle superfici interessate; in particolare l’impegno all’inerbimento dovrà essere ottemperato con modalità differenziate a seconda se la coltura lascia libero il terreno nel periodo autunno-invernale (seminativi condotti con colture a ciclo primaverile-estivo – Tipologia 1) o se è presente in modo permanente (vigneti, oliveti e frutteti – Tipologia 2).

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell’azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Inerbimento: pratica colturale consistente nella semina di essenze erbacee idonee ad assicurare la copertura erbosa del terreno o in periodi in cui non sono presenti colture (autunno-inverno), o in modo permanente negli spazi interfilari lasciati liberi da colture arboree da frutto.

Piano aziendale di avvicendamento colturale annuale: pianificazione dell'ordinamento colturale aggiornato con periodicità annuale, riportante i singoli appezzamenti costituenti la SAU-aziendale con l'indicazione delle colture e delle superfici interessate dall'inerbimento. Il Piano rappresenta il documento da cui vanno desunte le particelle richieste a premio e, pertanto, deve essere acquisito al fascicolo aziendale.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione 4 “Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%” trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione delle macroaree “A” – Poli Urbani. Sono stabilite, comunque, priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionali;

Nell’ambito di tali zone, l’Azione si applica prioritariamente nelle aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

L’ammissibilità al sostegno, per entrambe le Tipologie di impegno, è subordinata, oltre che all’assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al successivo Articolo 6, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- a. superficie (SAU) eleggibile minima di 1 ha, anche frazionata in più appezzamenti, da cui vanno escluse le superfici da inerbire ai fini del rispetto delle norme di condizionalità (fasce di rispetto obbligatorie alternative ai solchi acquai temporanei);
- b. pendenza media degli appezzamenti interessati pari o superiore al 20%. La pendenza si riferisce all’unità colturale e va calcolata considerando la media di tre misure significative effettuate sull’appezzamento. Se l’unità colturale è superiore a 10 Ha, la stessa va suddivisa in parti inferiori, per ognuna delle quali si procede con le modalità sopra descritte;
- c. iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura;
- d. legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell’impegno per l’intero quinquennio;

- e. il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi di precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 4 "Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%", approvati con determinazione del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- f. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- g. ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53.

Per i soggetti interessati alla Tipologia di impegno 1): "Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura" sussiste l'ulteriore obbligo della presentazione di un piano aziendale di avvicendamento colturale annuale con indicazione degli appezzamenti destinati all'inerbimento.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano, per un periodo di 5 anni, ad attuare la pratica dell'inerbimento con specie erbacee annuali e/o perenni (sulla, trifoglio, festuca, ginestrino, erba medica), che, oltre agli effetti positivi apportati alla fertilità, contribuiscono in modo significativo al contenimento dell'erosione superficiale tipica dei suoli con pendenze superiori al 20%.

L'Azione prevede due distinte Tipologie di impegno:

- 1) **Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura;**
- 2) **Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.**

Per quanto concerne la Tipologia 1), relativa ai seminativi, i beneficiari devono assolvere ai seguenti impegni:

- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di marzo, secondo un piano aziendale di avvicendamento delle colture;
- interrare le colture al termine del periodo suddetto;
- non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:
 - o alcuna concimazione azotata;

- trattamenti fitosanitari;
- diserbici chimici (fatta eccezione per l'impiego di disseccanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva);
- pascolo.

Per quanto concerne, invece, la Tipologia 2) relativa alle colture arboree, il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale permanente (con la esclusione dell'inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull'interfila;
- non effettuare diserbici chimici nel periodo di impegno;
- effettuare uno sfalcio annuale;
- effettuare il diserbo meccanico.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che,

pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **15 maggio 2012** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2012**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 4, rispetto alla somma complessiva

di €. 1.000.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'adesione alla presente Azione 4. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di impegno a cui si aderisce e prevede importi unitari, da corrispondersi per ogni annualità del quinquennio di impegno in funzione della superficie effettivamente inerbita, pari a:

TIPOLOGIA DI IMPEGNO	PREMIO UNITARIO €/Ha
1) Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura	150,00
2) Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti	100,00

Vanno escluse dal computo delle superfici le fasce di rispetto previste dalla condizionalità, realizzate in alternativa ai solchi acquai temporanei.

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è,

invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti e comunque nel rispetto dei massimali fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i..

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, e ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	7
2	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	3
3	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	6
4	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	4

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento (CE) n. 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono

obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento anche solo di parte della superficie aziendale, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale sulle rispettive superfici; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE

Direzione Generale della Giunta

AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 5 - FORME DI ALLEVAMENTO ESTENSIVE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	11
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	11
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’azione 5, della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 è finalizzata a conservare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici compatibili con le esigenze dell’ambiente e finalizzate in particolare a mantenere e riprodurre la biodiversità. L’introduzione di queste pratiche di coltivazione e gestione comportano minori redditi per gli agricoltori. Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree della collina rurale e della montagna per i quali gli agricoltori assumono per cinque anni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore, gli impegni riportati nel presente bando.

Gli obiettivi operativi dell’Azione sono:

1. gestione del pascolo più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al mantenimento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione
2. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
3. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

L’Azione incentiva tecniche di gestione estensive delle superfici a prato permanente e pascolo della collina rurale e della montagna. Le attività di pascolamento svolte su pascoli o prati pascoli ricadenti in zone ZPS, SIC o di interesse paesaggistico sono prioritarie rispetto alle altre.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell'azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione A5 “Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità” di cui al presente bando trova applicazione in tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone comprese nelle macroaree “D2” e “D3”. Sono stabilite, comunque, priorità per i pascoli e prati pascoli ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente Azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale, che svolgono attività di allevamento e che possono dimostrare il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo per una durata di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 1 maggio – 31 ottobre di ciascun anno di impegno.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

L’ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura e registrazione presso i servizi veterinari dei Distretti Sanitari di appartenenza;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell’impegno;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi dei precedenti Bandi emanati per l’attuazione dell’Azione 5: “Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità”, approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- costituzione e/o aggiornamento del “fascicolo unico aziendale”, come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;

- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53;
- Possesso di una SAU aziendale pari o superiore a 2 Ha.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L’Azione sostiene la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione, attraverso la corresponsione di un premio legato alle superfici a pascolo o prato-pascolo, agli allevatori che si impegnano a mantenere i propri animali al pascolo.

L’Azione prevede due distinte sub-azioni:

1. gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna e nelle aree tratturali;
2. gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna;

Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree ammissibili all’intervento. Per ciascuna Sub-azione si riportano di seguito gli impegni a cui è subordinata la concessione del sostegno.

Sub – azione 1: gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all’ambiente

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l’utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l’uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 170 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

7. Nel caso le superfici a pascolo ricadano all'interno di Tratturi, si aggiunge agli impegni di cui ai punti da 1 a 6 quello di garantire attività di sgombero e rimozione delle ramaglie, degli arbusti infestanti e quanto necessario a mantenere l'evidenza dei confini tratturali;

Sub – azione 5.2: gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 120 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. garantire le attività di rimozione delle ramaglie;
7. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,4 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

Tutti gli impegni previsti da entrambe le Sub-azioni hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie aziendale oggetto di pascolamento (pascoli e prati-pascoli); inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

La superficie oggetto dell'impegno iniziale non può subire variazioni in diminuzione nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne che nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **15 maggio 2012** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2012**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2012**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 5, rispetto alla somma complessiva di €.11.500.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 5. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla Sub-Azione ed alla macroarea in cui ricade la maggior parte dei pascoli e/o prati pascoli, come rappresentato nella seguente tabella:

SUB-AZIONE	MACROAREA	
	D2 (€/Ha)	D3 (€/Ha)
1 – prati permanenti e pascoli	210	190
2 – pascoli magri e erborati	150	150

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise(versione agosto 2011) , si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'applicazione degli impegni per l'attuazione di pratiche di

pascolamento estensivo tradizionale. Tale analisi è stata effettuata sulle diverse tipologie di aree pascolabili (prati-pascolo, pascoli, pascoli magri ed arborati) ed ha prodotto il dimensionamento dell'aiuto che risulta diversificato come da tabella sopra riportata.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti e comunque nel rispetto dei massimali fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i...

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta a seguito della revisione del P.S.R. Molise 2007 – 2013, riportati nel seguente prospetto:

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e ricadente prevalentemente in: area D3 (Aree Montane): area D2 (Collina Rurale):	6 3
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985 e ricadente prevalentemente in: area D3 (Aree Montane): area D2 (Collina Rurale):	4 2

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante). Ad ulteriore parità prederanno le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società, che di beneficiari singoli.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento (CE) n. 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dalle Misure si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; ai fini del riconoscimento del sostegno il subentrante deve comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento anche solo di parte della superficie aziendale, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale sulle rispettive superfici; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO ALLA DETERMINA
DIRETTORIALE N. 333
DEL _____



REGIONE MOLISE

Direzione Generale della Giunta

AREA II

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

Annualità 2012

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 6 - SALVAGUARDIA DELLA DIVERSITA' GENETICA:
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	4
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	5
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	7
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	8
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	9
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	9
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	10

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Azione 6 – “Salvaguardia della diversità genetica: conservazione di razze locali minacciate di abbandono” è mirata alla conservazione dell’agro - biodiversità presente nel territorio regionale attraverso il mantenimento dell’allevamento di razze locali a rischio di estinzione e di pratiche di pascolamento tradizionali nelle aree boschive e pascoli marginali.

In particolare, da un punto di vista operativo, l’Azione si pone l’obiettivo di mantenere e/o incrementare la consistenza di razze locali minacciate di abbandono, i cui capi sono iscritti ai registri di razza; nell’ambito del patrimonio zootecnico regionale molisano le razze autoctone per le quali esistono Libri Genealogici e Registri Anagrafici sono il cavallo Pentro e la capra Grigia Molisana, entrambe considerate a rischio di abbandono.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.m.i..

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell’azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

UBA: unità di misura della consistenza del bestiame.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'Azione 6 - "Salvaguardia della diversità genetica: conservazione di razze locali minacciate di abbandono" trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macroarea "A" – Poli Urbani.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente Azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che allevano capi equini della razza Cavallo Pentro e caprini della razza Grigia Molisana. Possono altresì accedere alla provvidenza di che trattasi anche soggetti interessati alla gestione del territorio (Comuni, Comunanze

Agrarie, Enti di Gestione delle aree parco o protette), così come previsto dal paragrafo 2 art. 39 del Reg. (CE) n. 1968/2005 e successive modifiche, che allevano capi delle suddette razze.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno di cui alla presente Azione è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al successivo art. 6, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura e registrazione presso i Servizi Sanitari di appartenenza;
- Costituzione e/o aggiornamento del “fascicolo unico aziendale”, come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- Il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi dei precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 6 “Salvaguardia della diversità genetica: conservazione di razze locali minacciate di abbandono”, approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e del 18 aprile 2011, n. 267;
- Ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 2 marzo 2012, n. 53;
- Possesso di un numero di capi, iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle razze ammissibili al sostegno, pari o superiore a 2 UBA;
- Possesso della certificazione, rilasciata dall'Associazione Italiana Allevatori per il tramite delle strutture territorialmente competenti, attestante il numero dei capi iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle razze ammissibili a sostegno ed il relativo codice identificativo.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'Azione sostiene il mantenimento e/o l'incremento dell'allevamento di razze autoctone a rischio di abbandono, particolarmente adatte a forme di allevamento estensivo in aree boschive e pascoli magri; per tale fine i soggetti interessati devono impegnarsi per 5 anni consecutivi a:

- mantenere o incrementare il numero di UBA dei capi iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici delle razze oggetto di aiuto presenti nell'allevamento durante l'intero periodo quinquennale di impegno.

- Mantenere almeno il numero dichiarato di UBA di capi iscritti ai suddetti Registri o Libri per 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi in attuazione dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro e non oltre il **9 giugno 2012** sulla base delle disposizioni fornite da AGEA, tenuto conto che l'Azione, ai sensi dell'art. 6, par. 2, lett. b) del Reg. (CE) n. 65/2011, è da considerarsi tra le misure connesse agli animali .

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro e non oltre il **9 giugno 2012**.

Le domande, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2012**, sono considerate irricevibili, a meno di un'eventuale variazione del termine di scadenza determinatasi a seguito di successivi provvedimenti emanati da AGEA

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art.25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda mediante il portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2012** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 6, rispetto alla somma complessiva di €. 1.000.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i..

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 6.

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, si basa sull'analisi della minore performance produttiva delle razze oggetto del sostegno che, nel tempo, ne sta determinando il progressivo abbandono e la loro sostituzione con razze non autoctone più produttive.

L'aiuto è corrisposto sotto forma di un premio annuo pari a €. 200,00 per ogni UBA mantenuta o incrementata di capi iscritti ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici del cavallo Pentro e/o della capra Grigia Molisana.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione proposti per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta a seguito della revisione del P.S.R. 2007-2013, riportati nel seguente prospetto:

Criteri di selezione		Punti
1	Allevamenti i cui capi caprini e/o equini <u>sono iscritti</u> per la totalità ai libri genealogici di razze molisane a rischio abbandono. Carico eleggibile espresso in UBA	Da 1 a 5: 15
		da 6 a 10; 30
		>di 10: 60
2	Allevamenti i cui capi caprini e/o equini <u>non sono iscritti</u> per la totalità ai libri genealogici di razze molisane a rischio abbandono. Carico eleggibile espresso in UBA	Da 1 a 5: 5
		da 6 a 10; 10
		>di 10: 20
3	Allevamenti con capi caprini e/o equini iscritti ai libri genealogici di razze molisane a rischio di abbandono aventi superficie aziendale ricadente prevalentemente in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	20

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante). Ad ulteriore parità prederanno le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società, che di beneficiari singoli.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento (CE) n. 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi

momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento ad altra azienda dei capi di bestiame, oggetto del premio di cui al presente Bando, è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; ai fini del riconoscimento del sostegno il subentrante deve comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

E' ammesso il trasferimento ad altra azienda anche solo di parte del bestiame, a condizione che tutti i soggetti coinvolti assicurino il mantenimento dell'impegno agro-ambientale; in tal caso è esclusa l'applicazione nei confronti del cedente delle sanzioni previste per la diminuzione della superficie impegnata con la domanda di aiuto.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

In attuazione dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i., a far data dal 1 gennaio 2014 gli impegni agro-ambientali assunti dalle imprese agricole aderenti e/o il valore dei premi unitari ad esse riconosciuti a seguito alle domande di aiuto e di pagamento presentate ai sensi del presente atto possono essere modificati, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014/2020, ferma restando la facoltà del beneficiario di rinunciare, terminando gli impegni assunti senza obbligo di rimborso dei contributi percepiti per le annualità precedenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.